

## Parte Speciale 15

# GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

**Biomasse Servizi**

A MEMBER OF THE EPH GROUP

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	---	Approvazione del Modello Organizzativo		...	Consiglio di Amministrazione
1	24/03/2025	Aggiornamento normativo e organizzativo	CFB Società tra Avvocati		Consiglio di Amministrazione

Di seguito si fornisce un elenco di quei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 che, per la natura e/o per la tipologia, presentano ad oggi un livello di rischio irrilevante per la società.

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ /PROCESSO A RISCHIO	SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01	LIVELLO DI RISCHIO
<p><b><u>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI ex art. 25 quater 1 D. Lgs. 231/01</u></b></p> <p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</p>	<p>Attualmente non si ravvisano aree a rischio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote</li> <li>▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e revoca dell'accreditamento per l'ente privato</li> </ul> <p>Se l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.</p>	IRRILEVANTE
<p><b><u>I REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE PUBBLICO ex art. 25 quater D. Lgs. 231/01</u></b></p> <p>Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.) Organizzazione di trasferimento per finalità di</p>	<p>Attualmente non si ravvisano aree a rischio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 1.000 quote a seconda delle ipotesi delittuose, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno</li> </ul> <p>Se l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.</p>	IRRILEVANTE

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ /PROCESSO A RISCHIO	SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01	LIVELLO DI RISCHIO
<p>terrorismo (art. 270- quater.1)</p> <p>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)</p> <p>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)</p> <p>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)</p> <p>Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)</p> <p>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</p> <p>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)</p> <p>Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)</p> <p>Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)</p> <p>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</p> <p>Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</p> <p>Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</p>			

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ /PROCESSO A RISCHIO	SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01	LIVELLO DI RISCHIO
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)			
<u><b>ALTRI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA ex art. 24 ter D.Lgs. 231/01</b></u>  Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione Art. 74 DPR 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope Art. 407 co. 2 lett. A) n. 5 c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi	Attualmente non si ravvisano aree a rischio.	Per i delitti di cui all'630 e all'art. 74 DPR 309/1990: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</li> <li>▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.</li> </ul> Per i delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. A) n. 5 c.p.p. : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote</li> <li>▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.</li> <li>▪ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.</li> </ul>	IRRILEVANTE

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ /PROCESSO A RISCHIO	SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01	LIVELLO DI RISCHIO
clandestine nonché di più armi comuni da sparo previste dall'art. 2, co. 3 della L. 110/1975			
<p><b><u>I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO ex art. 25 bis D. Lgs. 231/01</u></b></p> <p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</p> <p>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</p> <p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</p> <p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</p> <p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</p> <p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</p> <p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</p>	Attualmente non si ravvisano aree a rischio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 800 quote a seconda delle ipotesi delittuose, per le quali in alcuni casi sono previste riduzioni di 1/3</li> </ul>	IRRILEVANTE

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ /PROCESSO A RISCHIO	SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01	LIVELLO DI RISCHIO
<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</p> <p>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</p> <p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</p>			
<p><b><u>RAZZISMO E XENOFOBIA ex art. 25 terdecies D. Lgs. 231/01</u></b></p> <p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)</p>	<p>Attualmente non si ravvisano aree a rischio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</li> <li>▪ sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p align="center">IRRILEVANTE</p>
<p><b><u>FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DEL GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI ex art. 25 quaterdecies ex D. Lgs. 231/01:</u></b></p> <p>Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</p>	<p>Attualmente non si ravvisano aree a rischio.</p>	<p>Per i reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li> <li>b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li> </ul> <p>Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel</p>	<p align="center">IRRILEVANTE</p>

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ /PROCESSO A RISCHIO	SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01	LIVELLO DI RISCHIO
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)		comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	
<p><b><u>DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSO DAI CONTANTI E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI ex art. 25 octies 1 D.Lgs. 231/01</u></b></p> <p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</p> <p>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</p> <p>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)</p>	Attualmente non si ravvisano aree a rischio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanzione pecuniaria sino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni</li> <li>▪ Sanzione pecuniaria sino da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni</li> </ul> <p>Sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno</p>	IRRILEVANTE
<p><b><u>DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE ex art. 25 septiesdecies D. Lgs. 231/01</u></b></p> <p>Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)</p> <p>Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)</p>	Attualmente non si ravvisano aree a rischio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.</li> <li>▪ In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione</li> </ul>	IRRILEVANTE

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ /PROCESSO A RISCHIO	SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01	LIVELLO DI RISCHIO
<p>Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)</p> <p>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)</p> <p>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)</p> <p>Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)</p> <p>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)</p> <p>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)</p> <p>Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)</p>		<p>pecuniaria da 200 a 500 quote.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.</li> <li>▪ In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.</li> <li>▪ In ogni caso, sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 25 septiesdecies, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività</p>	
<p><u><b>RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI ex art. 25 duodevicies D. Lgs. 231/01</b></u></p> <p>Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)</p> <p>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518terdecies c.p.)</p>	<p>Attualmente non si ravvisano aree di rischio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 25 duodevicies, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività</p>	<p align="center">IRRILEVANTE</p>

## I DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti della società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner e tutti coloro coinvolti nelle aree di attività a rischio, compreso il personale di Biomasse Italia Spa ed EP Produzione Spa.

A tale proposito, si evidenzia infatti come la Società abbia stipulato con le citate società dei rispettivi contratti di service in virtù dei quali personale di queste ultime società può essere coinvolto nella gestione delle attività sensibili.

Si tratta di una premessa fondamentale per comprendere l'impostazione del presente Modello Organizzativo e delle relative parti speciali.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei citati reati, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano l'attività aziendale.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PREVENTIVI

### I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti Destinatari siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati sopra citati, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.

È inoltre sancito l'**espresso obbligo** di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare tutte le leggi applicabili e le procedure interne adottate;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico, in conformità al Sistema Disciplinare adottato..

**REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA****1) Segnalazione di illeciti (c.d. Whistleblowing)**

Attraverso gli appositi canali dedicati, qualunque destinatario venga a conoscenza della commissione di condotte illecite rappresentate nella presente Parte Speciale, di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico, di violazioni delle procedure adottate o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente comunicarlo all'OdV ovvero, per accedere alle tutele previste dalla legge e dal presente Modello Organizzativo in termini di riservatezza e protezione da ritorsioni e discriminazioni, segnalarlo al gestore del canale di segnalazione interno individuato, secondo le modalità previste dall'apposita procedura.

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione, ai sensi del presente Modello Organizzativo e dell'apposita procedura Whistleblowing adottata.

La riservatezza delle segnalazioni è garantita nel rispetto della normativa e della procedura Whistleblowing adottata.

**2) Flussi informativi**

Stante il ritenuto livello di rischio quale irrilevante, non sono previsti specifici flussi informativi periodici o a evento in relazione ai reati indicati nella presente Parte Speciale, ritenendosi presidio adeguato i flussi già previsti dalle restanti Parti Speciali, oltre alla presenza dei canali di segnalazione interna Whistleblowing.